

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'attuazione dell'ufficio per il processo



di Gianluca Grasso

Componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

It

Il testo affronta la tematica dell'ufficio per il processo, modulo organizzativo introdotto nel 2014 con l'intento di istituire uno staff al servizio dei magistrati, traendo spunto da quanto realizzato in altri ordinamenti. Dopo un lungo periodo di sperimentazione, la svolta sembrerebbe costituita dal reclutamento di personale addetto all'ufficio del processo per l'attuazione del PNRR. Nonostante le possibili riserve su alcuni aspetti della riforma, la misura rappresenta un'opportunità per verificare l'efficacia di questo modulo organizzativo, superando la lunga fase di fatto sperimentale, cui l'assenza di risorse aveva relegato l'istituto.

 **Giustizia - Ordinamento giudiziario - Ufficio per il processo - PNRR.**

Eng

The paper covers the issue of the 'Office for the trial', an organisational module introduced in 2014 with the aim of establishing a staff serving the judiciary, drawing inspiration from what has been done in other countries. After a long period of experimentation, the turning point would appear to be the recruitment of trial office staff for the implementation of the PNRR. Despite possible reserves on some aspects of the reform, the measures contained in the PNRR represent an opportunity to verify the effectiveness of this organisational module, overcoming the long experimental phase, to which the lack of resources had confined the instrument.

 **Justice - Judicial system - Office for the trial - PNRR**

Sommario

1. Premessa - 2. Alla ricerca di risorse adeguate per il sistema giustizia: genesi e attuazione dell'ufficio per il processo - 3. Limiti (e opportunità) dell'ufficio per il processo: le risorse del PNRR.

1. Premessa

Con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹ (PNRR), entra nel vivo l'attuazione dell'ufficio per il processo, modulo organizzativo introdotto nel 2014² con l'intento di istituire uno staff al servizio dei magistrati, traendo spunto da quanto realizzato in altri ordinamenti, ove tale supporto è da tempo presente³.

Dopo un lungo periodo di sperimentazione, affidato a un insieme eterogeneo di risorse (personale amministrativo, giudici onorari e tirocinanti), la svolta è ora costituita dall'avvio delle procedure di reclutamento di personale assunto a tempo determinato e specificamente addetto all'ufficio del processo per l'attuazione del PNRR sul versante del Ministero della giustizia (artt. 11-17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113).

Serviranno queste misure straordinarie a raggiungere gli obiettivi auspicati di maggiore efficienza del sistema giustizia? Potranno finalmente i magistrati dedicarsi all'attività propria della loro funzione, ossia quella di rendere giustizia, decidendo le controversie loro affidate, lasciando ad altri le attività strumentali all'esercizio della giurisdizione?

2. Alla ricerca di risorse adeguate per il sistema giustizia: genesi e attuazione dell'ufficio per il processo

La disponibilità di risorse adeguate, anche sul piano umano, per poter svolgere in maniera efficiente le funzioni giudiziarie, è stata oggetto di reiterate richieste da parte della magistratura italiana.

Nel parere n. 6 del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) del 24 novembre 2004⁴ si sottolinea che i giudici dovrebbero disporre di assistenti con buone competenze in campo giuridico (assistenti dei giudici o referendari) cui poter delegare, sotto il loro controllo e responsabilità, alcune attività come la ricerca sulla legislazione e la giurisprudenza, la stesura di documenti semplici o standardizzati, nonché i rapporti con gli avvocati e/o il pubblico. Agli assistenti giudiziari nei tribunali e alle loro relazioni con i giudici è stato dedicato il parere n. 22 (2019) del CCJE. Secondo le conclusioni del parere n. 22, assistenti giudiziari competenti possono fornire un valido supporto ai giudici e quindi contribuire a migliorare il lavoro dei tribunali a tutti i livelli (paragrafi 11 e 15) e possono essere uno strumento importante per migliorare l'efficienza dei tribunali (paragrafo 13).

La crescita esponenziale dell'arretrato⁵, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, specie nel settore civile, dovuta a fattori molteplici, ha finito per pesare sull'efficienza della giustizia e tuttora costituisce un fattore di freno del sistema paese, nonostante l'elevatissima produttività dei magistrati italiani e i miglioramenti riscontrati nella riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti⁶.

Accanto alle riforme del rito, alle modifiche sulla competenza dei singoli giudici o alla rivisitazione delle modalità di accesso alla professione forense⁷, la richiesta dei magistrati si è appuntata sulla necessità di fornire a ciascun giudice gli strumenti per poter esercitare le proprie funzioni, primo fra tutti quello di una figura che assista il giudice nella preparazione del suo lavoro (ricerca dottrinale e giurisprudenziale, redazione di minute, organizzazione dei flussi, ecc.), non solo sul piano meramente amministrativo (formazione del fascicolo, deposito degli atti, verbalizzazione in udienza, ecc.).

Tra le misure che non hanno avuto attuazione va ricordata la proposta contenuta nel c.c.n.l. 1998-2001. Il protocollo d'intesa sulle posizioni organizzative del personale dell'amministrazione giudiziaria, allegato al contratto collettivo integrativo per il ministero della giustizia, validità 1998-2001, prevedeva l'individuazione di 1.200 «lavoratori cui sia affidato il compito di provvedere, secondo le indicazioni del magistrato, a raccogliere la pertinente documentazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo studio delle questioni sottoposte al suo esame, ovvero di predisporre, a sua richiesta, schemi di provvedimenti giurisdizionali aventi carattere di semplicità e ripetitività, da destinare prioritariamente alla giustizia del lavoro, alla volontaria giurisdizione, al settore fallimentare». Tale disposizione non è stata peraltro attuata in ragione dei suoi contenuti non sempre chiari e dei dubbi sorti in sede applicativa.

Deve essere inoltre richiamato il d.d.l. A.C. 2873⁸, presentato il 5 luglio 2007 durante la XV legislatura, che, col proposito di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria al fine di assicurare una maggiore rapidità ed efficienza del sistema giustizia, prevedeva l'introduzione dell'ufficio per il processo quale nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari che avrebbe determinato la riorganizzazione di tutte le cancellerie e le segreterie esistenti. Le nuove strutture avrebbero avuto il compito di svolgere ogni funzione necessaria a fornire assistenza all'attività giurisdizionale, tra cui la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, la

formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Sul piano delle risorse da destinare all'ufficio per il processo, tuttavia, il d.d.l. affidava alla responsabilità del capo dell'ufficio e del dirigente amministrativo il compito di riempire di contenuti il nuovo modulo organizzativo ed è forse questo il maggiore limite della proposta, che rischiava di essere una scatola vuota in assenza di personale adeguato cui affidare lo svolgimento dei nuovi compiti. La disciplina prevedeva la possibilità di ricorrere all'ausilio di tirocinanti (praticanti avvocati, tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, dottori di ricerca) attraverso la stipula di specifiche convenzioni. Forme di tirocinio per i praticanti avvocati erano peraltro già state sperimentate presso alcuni uffici giudiziari sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Csm.

Progetti sperimentali per sopperire alla scarsità di risorse sono stati in seguito realizzati presso alcuni uffici giudiziari (Tribunale di Firenze e Tribunale di Milano, ove l'«ufficio del giudice» è stato sperimentato in due sezioni e poi diffuso in tutto il settore civile nel corso dell'anno 2012), allo scopo di costituire uno staff di supporto del giudice⁹.

Si giunge, così, all'approvazione della disciplina dell'ufficio per il processo, prevista dal d.l. n. 90 del 2014, che ha introdotto l'art. 16 octies nel d.l. n. 179 del 2012, convertito con la l. n. 221 del 2012 con l'intento di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Tale modulo organizzativo, previsto per gli uffici giudicanti (tribunali ordinari e corti d'appello, ed esteso, attraverso le previsioni della circolare sulle tabelle anche ai tribunali per i minorenni e ai tribunali di sorveglianza), sia in ambito civile sia nel settore penale, vede la partecipazione di figure diverse e tra loro complementari, quali la magistratura onoraria (giudici onorari presso i tribunali e giudici ausiliari presso le corti d'appello), il personale di cancelleria e i tirocinanti¹⁰ presenti negli uffici giudiziari.

In via attuativa, per i profili di propria competenza, il Ministro della giustizia ha emanato il d.m. 1° ottobre 2015, misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo. Il decreto affida al presidente della corte d'appello o del tribunale il compito di articolare l'ufficio per il processo sulla base delle esigenze dei singoli uffici (art. 2), specificando che l'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio per il processo non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti e che al personale di cancelleria non possono essere affidati compiti e mansioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti (art. 1). Tra le ulteriori attività si inserisce anche la creazione di una banca dati della giurisprudenza di merito (art. 7), avviata in via sperimentale ma ancora in fase attuativa, cui si affianca il progetto — approvato dal Csm — di ricostituzione della banca dati del merito, nell'ambito di Itagiureweb.

Il Csm, da par suo, è intervenuto adottando le prescrizioni organizzative contenute nella circolare sulle tabelle per il triennio 2017/2019 (art. 10 e 10 bis, all'esito della riscrittura di cui alla delibera del 18 luglio 2018) e ora contenute nella circolare sulle tabelle 2020-2022 (art. 10 e 11), così come specificate nelle linee guida del 15 maggio 2019.

Un'ulteriore spinta per la compiuta realizzazione dell'ufficio del processo è venuta dalla riforma della magistratura onoraria di cui al d.leg. n. 116 del 2017¹¹, secondo cui, nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico, i giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti (art. 9, 4° comma). Il Consiglio ha così ritenuto che almeno per i tribunali ordinari l'istituzione dell'ufficio per il processo sia diventata ineludibile, pena l'impossibilità di dare attuazione alla prima fase della riforma.

All'ufficio per il processo — secondo le indicazioni del Csm (art. 10, 6° comma, della circolare sulle tabelle) — sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle minute dei provvedimenti, costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'ufficio per il processo. All'ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.

La delibera 15 maggio 2019 definisce i compiti che nell'ambito della struttura complessa possono essere assegnati a coloro che la compongono, distinguendo i giudici onorari (ritenendo particolarmente qualificanti i compiti di redazione di minute di provvedimenti e l'attività istruttoria e definitoria nell'ambito del processo civile e del lavoro, così come in sede d'appello la partecipazione alla definizione dei procedimenti e alla composizione del collegio) dai tirocinanti (che possono essere destinati allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale

e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, potendo altresì svolgere compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione nelle udienze, il monitoraggio dei fascicoli più datati o la verifica delle comunicazioni e delle notifiche) e dal personale amministrativo (che può svolgere i soli compiti di natura amministrativa individuati dal dirigente amministrativo).

In tale contesto, specifico rilievo assume il profilo della formazione dei tirocinanti e della magistratura onoraria, affidata in entrambi i casi sia ai giudici professionali sia alla scuola superiore della magistratura.

3. Limiti (e opportunità) dell'ufficio per il processo: le risorse del PNRR

L'ufficio per il processo rappresenta un istituto complesso, composto da un insieme eterogeneo di risorse (personale amministrativo, giudici onorari e tirocinanti), cui sono assegnati compiti differenti per qualifica e competenze, e che necessitano di un'efficace (e strutturata) attività di coordinamento e di formazione da parte della magistratura professionale e della Scuola superiore della magistratura al fine di conseguire l'obiettivo di un'effettiva efficienza.

Se il personale di cancelleria lavora in genere a tempo indeterminato presso gli uffici giudiziari e la magistratura onoraria può contare su un orizzonte temporale di almeno due anni dal termine del tirocinio per la destinazione all'ufficio del processo, i tirocinanti sono in genere impiegati per un periodo che non può superare un anno, per i tirocini *ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011*, o diciotto mesi per i tirocini formativi *ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013*, frequenza nel complesso insufficiente per realizzare gli obiettivi previsti dalla legge istitutiva, tenuto conto della necessaria fase di formazione iniziale, per cui nel caso dei tirocinanti appare senz'altro prevalente la pur meritevole funzione formativa in favore dei laureati che si apprestano a entrare nel mondo delle professioni legali.

Nel nostro ordinamento, nonostante le richieste della magistratura associata, il legislatore non ha scelto la strada di costituire un vero e proprio «ufficio del giudice», cioè un gabinetto (*cabinet*), composto almeno da un assistente giudiziario e da un segretario assegnati al singolo magistrato, come accade, ad esempio, nella Corte costituzionale italiana (ove accanto alla struttura amministrativa vi sono degli assistenti di studio) o nella Corte di giustizia dell'Unione europea (in cui ciascun giudice o avvocato generale dispone di più *référéndaire*) o in altre realtà europee, quantomeno a livello di corti supreme¹², ma un «ufficio per il processo» a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, con il rischio di rendere meno efficace l'effettivo supporto a ciascun magistrato, con possibili disomogeneità a livello territoriale in ragione delle differenti risorse disponibili anche sul piano numerico.

Se l'intento che si vuole perseguire è quello di liberare il giudice dall'esecuzione di una serie di compiti strumentali e collaterali all'esercizio della funzione che gli è propria, che è quella giudiziaria e che consiste nel risolvere i casi che gli sono sottoposti, sarebbe preferibile che ciascun magistrato disponesse di una struttura affidata alla sua cura, come accade per le altre professioni legali.

Nonostante le criticità richiamate, l'ufficio del processo, *de iure condito*, è l'unico strumento a disposizione per migliorare l'efficienza del lavoro giudiziario e quindi rappresenta un'opportunità che va colta. La sua introduzione, tuttavia, non ha fin qui prodotto i risultati auspicati in termini di efficienza e di efficacia.

Ciò che ha impedito un impatto effettivamente risolutivo per i problemi legati al sovraccarico di lavoro giudiziario e alle attività di supplenza richieste al giudice è stata la carenza di risorse adeguate, essendo risultato limitato l'apporto dei tirocinanti (impiegati con finalità innanzitutto formativa per un periodo non superiore a 18 mesi), scarse le risorse amministrative e quelle dei magistrati onorari. Si è infatti pensato di conseguire risultati ambiziosi senza alcun investimento aggiuntivo («*nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*», come prescritto dal 2 comma dell'art. 16-*octies* d.l. n. 179 del 2012). È stato questo il vulnus principale che ha impedito all'ufficio per il processo di svolgere il suo ruolo. Al riguardo, il parere n. 22 del CCJE puntualizza, nelle sue conclusioni, che «*gli Stati membri dovrebbero fornire un finanziamento adeguato per l'impiego di personale giudiziario qualificato, compresi - se impiegati - gli assistenti giudiziari (paragrafo 13)*».

Da questo punto di vista, le misure contenute nel PNRR rappresentano un'opportunità per verificare l'efficacia di questo modulo organizzativo, superando la lunga fase di fatto sperimentale, cui l'assenza di risorse aveva relegato l'istituto.

Allo scopo di consentire la piena attuazione dell'ufficio per il processo, il d.l. n. 80 del 2021 prevede infatti l'assunzione in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 16.500 unità di addetti all'ufficio nell'ambito della giustizia ordinaria e 326 unità nell'ambito di

quella amministrativa. A questi si affiancheranno 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della giustizia dal PNRR (art. 13).

I profili professionali non riguardano soltanto i laureati in giurisprudenza ma altresì quelli in economia, scienze politiche o titoli equipollenti.

Sul piano degli incentivi, si prevede che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro costituirà titolo per l'accesso al concorso in magistratura e titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, equivalga a un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché titolo di preferenza nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato. Si apre così, in prospettiva, la possibilità che queste risorse impiegate a tempo determinato vengano in seguito in parte inserite nei ruoli del ministero attraverso le procedure concorsuali.

Al Ministro della giustizia è demandata l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo, tenuto conto del carico di lavoro (arretrato patologico e pendenza) e della dotazione organica dei magistrati togati, mentre l'individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all'ufficio del processo spetterà ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativo, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo (art. 12).

L'allegato II al d.l. esemplifica, inoltre, le attività cui potranno essere destinati gli addetti all'ufficio per il processo, riprendendo quanto già indicato nella circolare sulle tabelle da parte del CSM. Si prevede così: lo studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); il supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.); il supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, l'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione, la condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; la ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; il supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; il supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Le procedure relative alle assunzioni del primo scaglione saranno completate entro i primi mesi del 2022.

Al fine di consentire un utile impiego delle risorse per collaborare i magistrati in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti) sarà fondamentale l'attività di formazione, che dovrà essere rivolta non solo ai nuovi assunti ma anche al personale in servizio e ai magistrati che dovranno essere impegnati nella piena attuazione di tutte le potenzialità dei moduli organizzativi.

Si tratta di un appuntamento che la magistratura e il Ministero della giustizia non possono mancare se si vuole davvero imprimere quella svolta più volte auspicata nella gestione efficiente della giurisdizione, abbattendo l'arretrato e riducendo la durata dei procedimenti civili e penali.

La procedura delineata evidenzia nondimeno delle criticità.

Per il ruolo delicato che ricoprono gli assistenti giudiziari, il parere n. 22 del CCJE prescrive che la responsabilità della selezione degli assistenti giudiziari dovrebbe essere assegnata alla magistratura, non all'esecutivo, in un processo trasparente basato su criteri oggettivi e sul merito (paragrafi 42 e 43). Sotto questo punto di vista, il sistema prescelto non risulta pienamente conforme al modello delineato nel parere, data la vicinanza degli assistenti giudiziari al processo decisionale. La magistratura, secondo il CCJE, è nella posizione migliore per selezionare i candidati con le qualità e le competenze necessarie per assisterli. Tuttavia, le garanzie dello Stato di diritto presenti in Italia e le specifiche riguardanti i criteri di selezione indicate nel d.l. consentono di ridurre il rischio paventato.

Sarà importante, peraltro, definire le regole che disciplinano le relazioni di lavoro all'interno dell'ufficio per il processo. La condotta degli assistenti giudiziari può influenzare direttamente l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, al di là degli aspetti relativi al riserbo sugli affari trattati (paragrafo 56), il parere prescrive che regolamenti e linee guida dovrebbero fornire indicazioni sulle relazioni di lavoro dei giudici e degli assistenti giudiziari e sulla loro condotta professionale ed etica (paragrafi 35-40, 58). Per garantire i diritti delle parti ai sensi dell'art. 6 della CEDU, il CCJE raccomanda che i giudici devono avere una piena padronanza del diritto e dei fatti, in modo che le decisioni giudiziarie rimangano pienamente proprie (paragrafo 18). Quanto più gli

assistenti giudiziari sono vicini al processo decisionale e quanto più pesante è il carico di lavoro dei giudici, tanto più importante è assicurare che i giudici mantengano il controllo del processo decisionale, supervisionando da vicino il lavoro degli assistenti giudiziari (paragrafi 14, 22). Le specifiche delle attività cui assistenti possono essere destinati, contenute nell'allegato II del d.l., rappresentano un perimetro puntuale di quanto è consentito delegare loro, ma sarà necessario un uso responsabile delle risorse da parte dei magistrati. I tirocinanti e gli addetti all'ufficio del processo, d'altronde, costituiscono un bacino importante per la selezione dei nuovi magistrati, come emerge dal sondaggio sui percorsi professionali e di formazione dei magistrati in tirocinio condotto dalla Scuola superiore della magistratura tra i vincitori dell'ultimo concorso, da cui traspare che più della metà (56%) ha effettuato il tirocinio formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari¹³. Art. 16 octies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la l. 17 dicembre 2012 n. 221, inserito dall'art. 50 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la l. 11 agosto 2014 n. 114.

Note

- 1 Nell'analisi di impatto della regolamentazione sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, a norma della l. 29 aprile 2016 n. 57, che sarebbe poi diventato il d.leg. n. 116 del 2017 e che ha inteso dare ulteriore impulso all'attuazione del progetto, si richiamano, ad esempio, gli ordinamenti di Austria, Olanda, Polonia, Francia e Stati Uniti.
2. Agli assistenti giudiziari nei tribunali e alle loro relazioni con i giudici è stato dedicato il parere n. 22 (2019) del Consiglio consultivo dei giudici europei, <<https://rm.coe.int/opinion-22-ccje-en/168098eeeb>>, preceduto da un ampio studio comparato realizzato sulla base di questionari nazionali, <<https://www.coe.int/en/web/ccje/opinion-no.-22-on-the-role-of-court-clerks-and-legal-assistants-within-the-courts-and-their-relationships-with-judges>>.
- 3 § 65 e conclusioni C.6 del parere sul giusto processo in un tempo ragionevole e sul ruolo di giudice nel processo, prendendo in considerazione i modi alternativi di composizione delle controversie, <<https://rm.coe.int/16807477c5>>.
- 4 Vedi già la risoluzione del Csm 18 maggio 1988, *Foro it.*, 1988, V, 249, sul tema «misure per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile», con riferimento al disegno di legge governativo presentato sull'argomento e in vista di eventuali nuove iniziative. In allegato alla risoluzione fu pubblicata una bozza di articolato di riforme urgenti del codice di procedura civile, redatto in parallelo ai lavori del gruppo di studio operante presso la commissione riforma del Csm. Sulle colonne di questa rivista cfr. altresì la raccolta di scritti I rinvii e l'arretrato nel processo civile, *id.*, 1995, V, 263 ss., con contributi di: I) V. STARACE, *Durata ragionevole del processo e impegni internazionali dell'Italia*, 263; II) G. MONTELEONE, *Tipi e cause dei rinvii*, 266; III) R. VACCARELLA, *Considerazioni su ragioni e funzioni del rinvio*, 268; IV) G. VERDE, *Ma la colpa non è dei rinvii*, 270; V) G. BORRÈ, *La novella del codice di procedura civile tra peso dell'arretrato e speranza di cambiamento*, 273; VI) F. CIPRIANI, *Il problema dell'arretrato*, 276; VII) A. PROTO PISANI, *Appunti sull'arretrato*, 284. Si vedano, in seguito, le proposte di F. CIPRIANI-M.G. CIVININI-A. PROTO PISANI, *Una strategia per la giustizia civile nella XIV legislatura*, *id.*, 2001, V, 81.
- 5 Si veda, da ultimo, il rapporto *European judicial systems. CEPEJ Evaluation Report*, 2020, <https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058>, che si basa sui dati del 2018.
- 6 F. CIPRIANI, *Troppi avvocati?*, in *Foro it.*, 1997, V, 241, metteva in guardia dalle facili semplificazioni, evidenziando che, «se diminuissero gli avvocati, non diminuirebbero le cause, in quanto le cause, salvo ineliminabili eccezioni (che possono pure essere molte, ma restano sempre eccezioni), esistono perché le vogliono le parti, non perché le vogliono gli avvocati. Del resto, si è visto che in Italia, tra il 1913 e il 1966, pur essendosi gli avvocati pressoché raddoppiati (da 21.488 a 37.800), le cause civili diminuirono di due terzi (da 1.200.000 a 464.000 all'anno)».
- 7 Su cui v. le considerazioni di S. DE NARDI, *L'istituzione dell'«ufficio per il processo» quale (tardiva) attuazione della Carta costituzionale*, in *Magistratura*, 2007, fasc. 4, 62, e G. DIOTALLEVI, *L'ufficio per il processo e il principio della ragionevole durata: una prospettiva costituzionale di efficienza*, *ibid.*, 52.
- 8 Cfr. L. VENANZIO, *L'ufficio per il processo*, in A. PENTA (a cura di), *La motivazione della decisione*, in *Quaderni del Foro napoletano*, 2017, n. 19, 301 ss.
- 9 In quest'ultimo ambito sono ricompresi sia i tirocini formativi di diciotto mesi ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, con la l. 9 agosto 2013 n. 98, sia i tirocini ex art. 37, 5° comma, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, con la l. 15 luglio 2011 n. 111, oggetto

di convenzioni stipulate dai capi degli uffici con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Csm, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Sui tirocini presso gli uffici giudiziari, cfr. la risoluzione del Csm 29 aprile 2014, *Foro it.*, 2015, III, 174.

- 10 AA.VV., *La riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116)*, in *Foro it.*, 2018, V, 1.
- 11 Cfr. le risposte al questionario per la preparazione del parere n. 22 e il relativo sommario in <https://tinyurl.com/yyf3nfnp>.
12. In Germania, i giudici della Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) e dei tribunali federali (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht) hanno assistenti giudiziari (Wissenschaftliche Mitarbeiter).
13. In Francia, i giudici sono affiancati dagli assistenti amministrativi e dagli assistenti giudiziari (assistants de justice), anche se la presenza di questi ultimi non è sistematica. Nella categoria degli assistenti giudiziari vi sono sia i «giuristi assistenti» (juristes assistants, assunti a tempo pieno o part-time, titolari di un dottorato in giurisprudenza o di un diploma di studi giuridici di almeno cinque anni e due anni di esperienza professionale in campo giuridico) sia gli assistenti giudiziari in senso stretto (laureandi, che forniscono supporto part-time per la preparazione delle decisioni dei giudici).
14. In Spagna, funzioni di assistente giudiziario si ritrovano presso la Corte di cassazione, ove i Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (LGTTS) partecipano al processo di scrittura delle decisioni dei giudici, sia con la preparazione degli studi preliminari, sia con la ricerca di precedenti o con la stesura di progetti di decisione. Diversa è la figura del Letrado de la Administracion de Justicia (LAJ) che opera presso ciascun tribunale con compiti amministrativi e di attestazione, in parte riconducibili al personale di cancelleria e all'ufficiale giudiziario.
15. Nel Regno unito, la maggior parte dei giudici dispone di un assistente amministrativo (clerk), mentre soltanto i giudici della corte d'appello o della Corte suprema possono beneficiare di un assistente giudiziario anche se non tutti dispongono di un assistente a tempo pieno (presso la Supreme Court vi è un assistente giudiziario ogni due giudici, nella Court of Appeal vi è un assistente per ciascun giudice che lo richieda, mentre nella High Court vi sono pochi assistenti giudiziari). Il compito principale di un assistente giudiziario nel sistema anglosassone è di predisporre un memorandum del caso attraverso una sintesi dei fatti, degli argomenti proposti da ciascuna parte e, talvolta, una sintesi della possibile soluzione.
- 16 <<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/0/Sondaggio+sulle+attivita+svolte+prima+dell%E2%80%99accesso+in+magistratura.pdf/bcff72b6-b91e-3d02-5b9c-c6746b0ae02d?t=1625731930533>>